

Ai gentili clienti
Loro sedi

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del "*caro gasolio*"

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con un comunicato stampa datato 24.01.2012 l'**Agenzia delle Entrate ha confermato**, a seguito della **fissazione degli importi dei rimborsi del caro gasolio agli autotrasportatori da parte dell'Agenzia delle Dogane**, alcuni particolari concernenti le **modalità di rimborso**. Si è completato quindi il **quadro delle disposizioni che permette agli autotrasportatori di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti**: gli autotrasportatori, su richiesta, potranno **utilizzare tali somme a compensazione delle imposte e dei tributi**. Le eccedenze **non portate a compensazione**, inoltre, **possono essere oggetto di una apposita domanda di rimborso all'Agenzia delle Dogane**. Evidenziamo che anche per quest'anno **sono ammessi al beneficio in parola solo gli autotrasportatori di merci con veicolo di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate**. Per effetto delle ultime modifiche approvate con il DL n. 1/2012 (decreto Liberalizzazioni), inoltre, **le richieste di rimborso possono essere presentate a scadenza di ogni trimestre solare e non più in unica soluzione come indicato nella nota dell'Agenzia delle Dogane n.771 del 04.01.2012**.

Premessa

Con la **nota n. 771 del 04.01.2012 l'Agenzia delle Dogane** ha fornito alcune precisazioni in relazione al **rimborso dei maggiori oneri sostenuti dagli autotrasportatori, dagli enti locali e da alcuni servizi pubblici di trasporto in relazione al caro gasolio**.

L'Agenzia delle Dogane, in particolare, ha **fornito l'importo dei rimborsi spettanti a tali soggetti precisando che:**

- **gli importi possono essere utilizzati in compensazione delle imposte e delle tasse da versare;**
- **l'eccedenza non utilizzata a tale scopo può essere chiesta a rimborso.**

E' stato precisato che, **per utilizzare il rimborso, gli autotrasportatori potranno utilizzare il codice tributo in uso anche per gli anni precedenti.**

Con il DL n. 1/2012, inoltre, è stata prevista la possibilità di **richiedere il rimborso trimestralmente e non al 30 giugno successivo alla scadenza dell'anno solare come previsto per gli anni precedenti.**

I soggetti beneficiari del rimborso

Secondo quanto si legge nella **nota dell'Agenzia delle Dogane n. 771 del 04.01.2012**, hanno, in particolare, **diritto al rimborso previsto per il caro gasolio i seguenti soggetti:**

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
- **gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- **le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
- **gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

OSSERVA

Sono attualmente **esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.** Come noto, infatti, l'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), definisce come "commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile **pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva **consentiva, fino al 1° gennaio 2008**, alla Repubblica italiana **di applicare**, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la **definizione di usi commerciali sopra richiamata, un peso a pieno carico massimo**

ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora **non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007**, dai competenti servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more della pronuncia, pertanto, **l'Agenzia delle Dogane ha ritenuto che gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.**

L'importo dei rimborsi

Secondo quanto stabilito dalla **nota dell'Agenzia delle Dogane n. 771 del 04.01.2011**, l'importo dei **rimborsi spettanti ai soggetti ammessi al beneficio in parola sono calcolati prendendo in considerazione i seguenti aumenti:**

IMPORTO DEI RIMBORSI

€ 9,78609 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.1, comma 10, del decreto-legge n.16/2005 convertito, con modificazioni, in legge n.58/2005 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 403,21391 ad euro 413,00** per mille litri di prodotto).

€ 3,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.2, comma 58, del decreto-legge n.262/2006, convertito, con modificazioni, in legge n.286/2006 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 413,00 ad euro 416,00** per mille litri di prodotto).

€ 7,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2007 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 416,00 ad euro 423,00** per mille litri di prodotto).

€ 7,30 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 41102/RU del 5.04.2011(a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 423,00 ad euro 430,30** per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 06.04.2011.

€ 40,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 77579/RU del 28.6.2011 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 430,30 ad euro 470,30** per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 28.06.2011.

€ 1,90 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 77579/RU del 28.6.2011 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 470,30 ad euro 472,20** per mille litri di prodotto), con decorrenza dall'1.7.2011.

€ 8.90 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 127505/RU del 28.10.2011 (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 472,20 ad euro 481,10** per mille litri di prodotto), con decorrenza dall'1.11.2011.

€ 112,10 per mille litri di prodotto, per effetto dell'art.15, comma 4, del decreto legge

6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22.12.2011, n. 214, (a seguito dell'incremento dell'accisa **da euro 481,10 ad euro 593,20** per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 7.12.2011.

Pertanto, **con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l'entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a:**

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2011	
Rimborso	Periodo
€ 19,78609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011.
€ 27,08609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011.
€ 67,08609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011.
€ 68,98609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011.
€ 77,88609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011.
€ 189,98609 per mille litri di prodotto.	Consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.

La richiesta di rimborso e l'utilizzo del credito

Il rimborso degli importi del caro gasolio, sopra specificati, nei confronti dei soggetti beneficiari, avviene mediante la **restituzione in denaro o mediante l'utilizzo in compensazione degli stessi importi**. In tal caso i soggetti beneficiari, di cui sopra, devono **presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti**. Si legge nella nota delle Dogane e che **l'Ufficio delle Dogane di Roma I** è competente solo per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Il termine entro cui fare istanza

La presentazione della dichiarazione in questione, con cui chiedere il rimborso, deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2012.

L'utilizzo in compensazione

l'Agazia delle dogane specifica anche che quelle imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante, possono usufruirne entro però l'anno solare in cui il credito steso è stato generato.

Il limite all'utilizzo in compensazione

In riferimento all'utilizzo in compensazione del rimborso spettante in ragione dei maggiori oneri derivanti dall'aumento del gasolio, l'Agazia evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all'art. 1, comma 53, ha fissato un limite annuale, pari all'importo di 250mila euro, per poter utilizzare in compensazione i crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro Ru del modello di dichiarazione dei redditi.

L'utilizzo delle eccedenze

La stessa norma, l'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, prevede anche che **le eccedenze al limite indicato di 25mila euro annui, debbano essere riportate in avanti, "anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive"**. Le stesse eccedenze devono essere compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate. Così ad esempio, la compensazione delle eccedenze avviene dall'anno 2012 con riferimento a quelle maturate nell'anno 2009.

Risoluzione n. 9/2008 dell'Agazia delle entrate

L'Agazia delle entrate con la risoluzione del 3 aprile 2008, la n. 9/E, ha precisato che il limite di 250mila euro, opera come limite complessivo di uso dei crediti riportati nel "Quadro RU" del modello di dichiarazione dei redditi. Nell'ipotesi in cui avviene lo sfioramento del limite di 250mila euro, "le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irrualmente effettuate". In caso di eventuali eccedenze di credito, che non sono utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata, sempre agli Uffici dell'Agazia delle dogane territorialmente competenti, un'apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013.

Le novità del Decreto Liberalizzazioni

In tale contesto va rilevato che per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), **le modalità di richiesta del rimborso, a partire da quest'anno, cambiano in senso più favorevole per il contribuente**. In particolare, viene **prevista la possibilità di chiedere il rimborso entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare**, mentre le previgenti disposizioni prevedevano, come ricordato nella nota delle dogane n. 771, **una sola richiesta annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza dell'anno solare**.

Per effetto di **una serie di modifiche al D.P.R. n. 277/2000** ("Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"), **l'art. 61, comma 1, sostituisce le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" con le seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare"**.

OSSERVA

Tale modifica, quindi, consentirà agli esercenti le attività di autotrasporto merci di poter **presentare la dichiarazione per richieste di recupero delle accise nel mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.**

Viene modificato, inoltre, il termine di percezione del rimborso: per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000 **viene consentita la fruizione del credito entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è nato il diritto allo stesso.**

Secondo quanto previsto dal DL liberalizzazioni, inoltre, **a partire dal 2012 non si applica il limite annuale di 250 mila euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che derivano dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.**

OSSERVA

L'art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012, prevede che *"a partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

La prova dell'acquisto

Per **beneficiare dell'agevolazione in commento** i soggetti ammessi dovranno **provare i consumi di gasolio secondo le seguenti modalità:**

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto;**
- **tutti gli altri soggetti** (enti pubblici, imprese pubbliche locali di trasporto, imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale ecc..) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, **anche con scheda carburante.**

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO